Individuazione dei responsabili della contaminazione di un cantiere

Cons. Stato, Sez. V 5 maggio 2016, n. 1785 - Caringella, pres.; Aureli, est. - Comune di Pesaro (avv.ti Graziosi, Bressanelli) c. Provincia di Pesaro e Urbino (avv. Caturani) ed a.

Ambiente - Individuazione responsabili contaminazione di un cantiere - Ordine di bonifica area.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio riguarda la contaminazione dell'area ex-AMGA di Pesaro causata dalla rottura di alcune vasche di decantazione da tempo cementate ed interrate nel sottosuolo durante i lavori di escavazione e sbancamento finalizzati alla formazione del piano interrato/garages dei fabbricati in corso di realizzazione sull'area.
Tali vasche contenevano il catrame che necessariamente residua dalla distillazione del carbon fossile; a sua volta sostanza base per la produzione del gas.
Le vicende attinenti la contaminazione di detto cantiere hanno condotto la Provincia di Pesaro e Urbino alla assunzione di due provvedimenti:
i) la determinazione dirigenziale n. 2972/10 del 9.11.2010 attraverso cui, ai sensi dell'art. 245, co. 2 del d.lgs. n. 152/06, sono stati individuati i soggetti responsabili in solido dell'avvenuta
contaminazione;
ii) l'ordinanza n. 2 del 2.5.2011 con cui, ai sensi dell'art. 244, co. 2 del d.lgs. n. 152/06, è stato ordinato ai soggetti corresponsabili dell'inquinamento di provvedere sia all'adempimento integrale di quanto prescritto dagli artt. 242, 244, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, sia alla prosecuzione delle attività e iniziative già poste in essere in ossequio alla richiamata disciplina.
Avverso tali provvedimenti sono stati proposti diversi giudizi innanzi al TAR Marche, rispettivamente promossi dal Comune di Pesaro (R.G. n. 119/11), nonchè dalle comproprietarie dell'area Carnia s.r.l. (R.G. nn. 84/11 e 728/2011) ed Edilgruppo s.r.l., Adriatica Costruzioni, Immobiliare Ciemme S.n.c. e Arco Vallato s.r.l. (R.G. n. 198/11) e altresì dalla ditta appaltatrice Carloni & Alessandroni (RG. 705/2011).
Detto contenzioso si è concluso in primo grado con le sentenze nn. 189 e 190 del 6.3.2015 che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti provinciali.
Più precisamente, con la sentenza n. 189/2015 il TAR Marche ha acclarato come la Provincia ha correttamente operato ritenendo corresponsabili dell'inquinamento tutte le ditte attuali proprietarie dell'area (Edilgruppo s.r.l., Adriatica Costruzioni, Immobiliare Ciemme S.n.c., Arco Vallato s.r.l., nonché Carnia S.r.l.) e la ditta appaltatrice (Carloni & Alessandroni).
Con la sentenza n. 190/2015 qui gravata, il TAR ha poi ritenuto che la Provincia abbia correttamente individuato una responsabilità nella causazione dell'evento inquinante, sebbene in forma attenuata rispetto alle ditte proprietarie dell'area e all'appaltatrice, anche in capo al Comune di Pesaro in forza delle incomplete informazioni fornite sul sito al momento della cessione dell'area da parte sua alle ditte attuali proprietarie.
Peraltro, anche alcune di quest'ultime e la ditta appaltatrice hanno proposto appello contro la medesima sentenza n. 190 resa dal TAR sul ricorso del Comune di Pesaro.
Si tratta dei ricorsi R.G. n. 5454/2015 (recante istanza cautelare), nonché R.G. n. 5437/2015, privo d'istanza cautelare.;entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con sentenze in corso di pubblicazione.
In questa sede si ricorda infine che la sentenza 189/2015 è stata a sua volta appellata dalle ditte proprietarie Adriatica Costruzioni s.rl. et al. (R.G. n. 5157/2015) e dalla Società Carnia S.r.l. (R.G. n. 4948/2015) ;gravami che sono stati rigettati con sentenze in corso di pubblicazione nonché dall'appaltatrice Carloni & Alessandroni S.r.l. (R. G. 4973/2015).
Viene dunque in questa sede all'esame il ricorso del Comune di Pesaro proposto avverso la sentenza n.190/2015.
Con i motivi di gravame proposti il Comune di Pesaro chiede la riforma della predetta sentenza deducendo in sostanza con i cinque proposti;
-che responsabili della sanzionata contaminazione sono state soltanto le ditte comproprietarie dell'area stessa essendo esse del tutto consapevoli delle possibili criticità dell'area ex AMGA;
- di non essere mai stato a conoscenza prima dell'esecuzione dei lavori di scavo, dell'inquinamento presente nel sottosuolo dell'area ex AMGA;
- di non aver alcuna responsabilità quale proprietario dell'area stessa della contaminazione verificatasi, non avendo alcun controllo sulle municipalizzate che negli anni hanno gestito l'impianto di produzione del gas;
-di non aver omesso informazioni sullo stato del sito né nei confronti delle ditte che ne erano divenute comproprietarie, ne nei confronti dell'ARPAM(Azienda Regionale Prevenzione Ambiente Marche);

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

-ed infine di non essere responsabile in relazione all'inquinamento storico messo in luce successivamente dai lavori di scavo dell'area in questione.
La Provincia di Pesaro si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso sviluppando con successiva memoria difensiva le ragioni di tale richiesta, ponendosi in linea con la sentenza impugnata.
Con distinti atti difensivi si sono costituite per chiedere la conferma della sentenza di primo grado la Carnia s.r.l e le altre su menzionate ditte divenute comproprietarie dell'area ex AMGA .
Quest'ultime hanno anche chiesto che venga disposta una consulenza tecnica sui fatti di causa
La conferma della sentenza impugnata è stata chiesta anche dall'intimata ASPES.
Tutte le parti nel corso della varie fasi del giudizio hanno depositato memorie illustrative nonché successive memorie di replica in vista dell'udienza di discussione.
La causa è stata trattenuta dal collegio in decisione all'udienza del 18,02.2016.
L'appello del Comune di Pesaro è infondato.
Al riguardo deve anzitutto essere respinta la richiesta delle ditte comproprietarie dell'area ex AMGA di disporre una consulenza tecnica su fatti di causa, palese essendo l'assenza di ogni motivazione a supporto, nonché la sua inutilità a fronte dell'ampia documentazione depositata in giudizio.
Deve inoltre premettere il Collegio che i motivi esposti nel gravame sono congiuntamente esaminabili essendo strettamente connessi.
La sentenza di primo grado ha ritenuto il Comune di Pesaro responsabile della contaminazione, individuando una sua responsabilità attenuata nella causazione dell'evento inquinante per le incomplete informazioni fornite sul sito ex AMGA alle ditte alle quali esso è stato ceduto in permuta nel 1999.
L'ascrizione di responsabilità affievolita in capo al Comune è stata quindi determinata soltanto dalla suddetta mancata informazione in sede di permuta.
Da ciò non può che discendere l'inconferenza di tutti gli argomenti che nei motivi di gravame si raccordano ad una responsabilità nella causazione dell'inquinamento qual'è quella addebitata dal primo giudice alle ditte comproprietarie dell'area.
Si tratta quindi di una responsabilità da condotta omissiva ricadente sull'Ente civico che per lungo tempo è stato proprietario dell'area e che è venuto meno ai doveri d'informazione ai quali una pubblica amministrazione non avrebbe potuto sottrarsi.
Di qui la necessità, avvertita dal Collegio, di ritenere infondata la tesi principale del Comune appellante con la quale si sostiene di non essere stato a conoscenza dell'esistenza delle vasche interrate contenenti i residui delle lavorazioni industriale svolte sull'area e di conseguenza di d'aver tenuto un comportamento improntato all'ordinaria diligenza.
Con ciò ritenendo anche di non dover riferire ai nuovi proprietari in occasione della permuta dell'area altre informazioni che quelle di cui gli stessi erano già in possesso essendo pienamente consapevoli delle sue possibili criticità, con l'ulteriore conseguenza che anche ad ammettere che l'omissione vi sia stata non ha avuto alcuna incidenza causale nella determinazione dell'inquinamento.
Senonchè la conoscenza della presenza dei residui di lavorazione inquinanti nel sito viene indubbiamente documentata dal capitolato dell'appalto conferito nel 1974 da AMGA (alla ditta Pirani e Bonzagni) che venne approvato dalla Giunta comunale con delibera n.1910 del 3.0.1974 ratificata dal Consiglio Comunale in data 25.9.dello stesso anno, finalizzato alla demolizione della vecchia ciminiera e del vecchio gasometro, nel quale si prevedeva che "l'impresa appaltatrice dovrà dichiarare di essere a conoscenza che gli impianti da demolire erano adibiti alla produzione e/o trattamento di gas combustibile derivato da distillazione di carbon fossile e che non è di conseguenza da escludere la presenza di sacche o depositi di catrame dalla distillazione del citato carbon fossile"
Non meno indubbia è la conoscenza che il Comune appellante ha avuto, o quanto meno avrebbe potuto avere usando l'ordinaria diligenza, sulle vasche di decantazione, vero essendo, come emerso nel giudizio penale conclusosi con la sentenza n.324/2015, che pur mancando informazioni circa l'attività di smaltimento dei prodotti della distillazione del carbon fossile nel corso dell'attività produttiva, erano "disponibili alcune planimetrie dalle quali si riconoscono le sale forni e le vasche di decantazione" anche se sulla base di esse, l'esatta ubicazione di quest'ultime all'interno dell'impianto, era di difficile localizzazione. (v.pag.33 e 34 della citata sentenza) .
Si tratta di elementi di fatto il cui spessore fa ritenere al Collegio che il Comune il Pesaro da essi avrebbe dovuto trarre le conseguenze sin dal l 1980 quando cioè l'area ha avuto una destinazione edilizia nell'ambito di un piano particolareggiato.
Pur prescindendo da ciò, da quanto precede non può che discendere anzitutto, rispetto alla responsabilità individuata dalla Provincia, l'irrilevanza dell'argomento sull'assenza della detenzione dell'impianto che il Comune afferma di non aver mai avuto; circostanza peraltro vera, eventualmente, solo fino ad una certa data (cioè fino al 1974, anno della distruzione dell'impianto), certamente di gran lunga anteriore all'anno degli atti di permuta (1999).
Discende anche l'irrilevanza secondo il quale anche le ditte comproprietarie fossero a conoscenza delle criticità del sito, giacchè quanto sopra riferito pone in evidenza che mentre la conoscenza di quest'ultime era di tipo per così dire generico, ancorchè sufficiente peraltro ad individuare la loro autonoma responsabilità per l'avvenuta contaminazione, quella del Comune era o avrebbe potuto essere con l'uso della normale diligenza, una conoscenza approfondita sulle ragioni

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

specifiche di tale criticità.
Ciò rende del tutto condivibile, e anzi rafforza, l'affermazione del primo giudice dove esclude, in forza del criterio del "più probabile che non",(sent. pag.31) che possa il Comune sottrarsi alla responsabilità attenuata, del tutto ragionevole essendo il collegamento stabilito tra la condotta omissiva al momento della permuta e la contaminazione riscontrata.
Non porta ad escludere la descritta responsabilità del Comune appellante neppure l'esito consacrato nelle citata sentenza penale, atteso che se è vero che ad essere condannate sono state soltanto le ditte comproprietarie dell'area e che del Comune è stata ammessa la costituzione di parte civile con liquidazione di una provvisionale di 100.000,00 euro, tanto attiene esclusivamente alla responsabilità aquiliana degli imputati, e non già a quella, ben diversa ma con essa compatibile, collegata con il danno ambientale, che una condotta omissiva, rilevante di per sé nell'ambito della disciplina più volte richiamata dal primo giudice, ha contribuito a determinare.
L'appello va conseguentemente respinto.
La spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Provincia di Pesaro essendo le atre parti costituite sostanzialmente estranee al giudizio.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it